

SCHEDA PROGETTO PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE

1) *Ente proponente il progetto:*

MINISTERO DELL'INTERNO-DIP.LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

2) *Codice di accreditamento:*

NZ04460

3) *Albo e classe di iscrizione:*

NAZIONALE

1^

CARATTERISTICHE PROGETTO

4) *Titolo del progetto:*

IMMIGRAZIONE E ASILO: verso il superamento del cd. Muro di Dublino

5) *Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):*

A04 – MIGRANTI richiedenti protezione internazionale


Descrizione dell'area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:

La protezione internazionale: cause ed entità del fenomeno.


Lo scenario geopolitico attuale induce sempre più persone alla richiesta di protezione internazionale in Europa. In particolare, per le crisi umanitarie in corso, negli ultimi anni, si sono registrati massicci incrementi del numero di migranti non solo per ragioni economiche ma per sfuggire a guerre e persecuzioni di varia natura. In particolare, il crollo dei regimi nei paesi del nord Africa ha eliminato ogni tipo di frontiera, con un massiccio incremento di migranti specialmente provenienti dalla Siria e dall'Eritrea. L'Italia rappresenta il primo approdo "naturale" per chi fugge per chiedere asilo provenendo da questa "rotta".

Il numero dei richiedenti asilo in Italia nel 2014 è aumentato di oltre il 140% e i grafici che seguono mostrano per il periodo 2011 – 2014 un significativo incremento anche del fenomeno nel suo complesso (si è quintuplicato nel caso delle richieste di Asilo effettuate dall'Italia verso i paesi dell'Unione Europea e si è più che raddoppiato nel caso opposto, cioè delle richieste di Asilo avanzate dagli altri membri dell'Unione all'Italia). Sulla base dei dati disponibili per il 2015, verosimilmente il fenomeno è destinato a crescere ulteriormente.

Richieste dall'Italia ai Paesi Membri (OUTGOING)



Richieste dai Paesi Membri all'Italia (INCOMING)



A partire dalla Convenzione di Ginevra, l'Europa ha approcciato il fenomeno sulla base del principio di *non-refoulement*, secondo il quale gli Stati membri non possono in alcun modo espellere o respingere un richiedente asilo o un rifugiato verso un Paese ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche). I Paesi della Comunità si sono progressivamente dotati di un Sistema Europeo Comune di Asilo (CEAS) per garantire effettiva protezione a quanti, giunti nel territorio degli Stati membri, chiedono *Protezione Internazionale*, attesa l'impossibilità di essere rimpatriati verso il Paese di origine dove rischiano la propria vita o la propria libertà per guerre o per motivi politici, di razza, di religione, orientamento sessuale o di nazionalità di appartenenza.

Le principali tappe della regolamentazione.

Il primo tentativo di stabilire un Sistema Europeo Comune di Asilo emerse dalle conclusioni del Consiglio d'Europa tenutosi a Tampere nel 1999 che fornì i primi strumenti per determinare lo Stato membro competente per l'analisi di una richiesta di protezione internazionale.

Per raggiungere tale uniformità a livello Europeo in materia di asilo è stato necessario attuare un sistema conosciuto con il nome di *Sistema Dublino* quale chiaro meccanismo di competenza e responsabilità per gli Stati membri coinvolti in una area caratterizzata dall'assenza di controlli interni che favoriscono la libera circolazione degli individui, volto al rapido riconoscimento dello status di Rifugiato.

Inoltre il *Sistema Dublino* fu creato con lo scopo di evitare il fenomeno dell'*asylum shopping*, ossia la tendenza a richiedere la protezione internazionale in contemporanea in più di uno Stato membro da parte della persona entrata nel territorio degli Stati membri e libera di circolarvi.

La duplice funzionalità del suddetto sistema (ossia stabilire i criteri per determinare quale sia lo Stato membro responsabile dell'esame di una richiesta di asilo, e i criteri di presa o ripresa in carico che si applicano quando una persona di un paese terzo o un apolide ha precedentemente fatto richiesta di asilo in uno degli Stati membri e successivamente ha presentato medesima richiesta in un secondo Stato membro) è stata progressivamente regolamentata nel corso degli anni, anche alla luce della giurisprudenza europea, nel rispetto del *corpus* normativo della Convenzione di Ginevra.

Il 15 Giugno 1990 venne firmata la Convenzione di Dublino, entrata in vigore il 1 settembre 1997; l'articolo 6, recante *L'attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato Membro*, ha cristallizzato il principio di competenza del Paese UE di primo ingresso.

Successivamente, in data 18 febbraio 2003, venne emanato il Regolamento comunitario n. 304/2003 (cd. regolamento Dublino II) che apportò sostanziali modifiche in materia di riunificazione familiare e introdusse con finalità sanzionatoria termini di decadenza per la determinazione della responsabilità e per l'effettivo trasferimento del richiedente asilo.

Il 1 gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) n. 604/2013, conosciuto come Dublino III, che abroga il precedente Regolamento Dublino II e introduce nuovi criteri e garanzie per particolari categorie di soggetti quali familiari, persone a carico e minori non accompagnati, modificando in parte le disposizioni previste per la determinazione dello Stato membro responsabile, come pure le modalità e le tempistiche per la determinazione stessa.

Le principali novità introdotte dal Regolamento Dublino III riguardano l'obbligo di:

- considerare sempre l'interesse superiore del minore straniero non accompagnato in linea con quanto predisposto dalla *Convenzione sui diritti del fanciullo*, ampliando le possibilità di ricongiungimento grazie all'estensione del grado di parentela utile al ricongiungimento fino al quarto grado;
- fornire ai richiedenti informazioni chiare sulla procedura Dublino sia prima che dopo l'eventuale decisione di trasferimento e condurre un colloquio personale in una lingua conosciuta dall'applicante;
- chiarire la competenza in caso di persone a carico;
- chiarire in maniera opportuna gli obblighi dello Stato competente;
- fissare termini più stringenti per la procedura di presa in carico e introduzione di termini per la richiesta di ripresa in carico;
- introdurre la possibilità di presentare ricorso contro una decisione di trasferimento (pur non automaticamente sospensivo);
- introdurre limiti, anche temporali, al trattenimento delle persone soggette alla procedura Dublino;
- chiarire modalità e costi dei trasferimenti;
- fornire dati e informazioni necessarie a garantire assistenza adeguata, continuità della protezione e di esigenze specifiche, in particolare mediche;

Il procedimento di Dublino III.

L'istruttoria, articolata e complessa, viene effettuata in maniera completamente informatizzata attraverso il canale DubliNet (istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 a sua volta modificato dal Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 118/2014 della Commissione). Su tale canale informatizzato le autorità amministrative dei Paesi membri utilizzano l'inglese come lingua ufficiale e veicolare.

In Italia, come per gli altri Stati membri è stata costituita un'apposita unità amministrativa denominata *Unità Dublino* che ha sede presso il Ministero dell'Interno, incaricata di scambiare informazioni sui richiedenti asilo ed esaminare la responsabilità dell'Italia nell'analisi della domanda dei richiedenti asilo e di tenere i rapporti con le autorità analoghe degli altri Stati membri.

Nell'ambito dell'Unità Dublino, allo scopo di ottimizzare i tempi per la conclusione delle procedure di presa e ripresa in carico da altri Stati e di trasferimento in altri Stati Membri dei richiedenti la protezione internazionale, è stato realizzato il collegamento informatico del sistema *DubliNet* con la rete *VestaNet* della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, in attuazione delle proposte presentate dalla Commissione e tese a garantire un livello di armonizzazione più elevato in questo settore e migliori norme di protezione per il Sistema Europeo Comune di Asilo, (programma dell'Aia del 4-5 novembre 2004 prima, Piano strategico sull'asilo del 17 giugno 2008 poi).

Il flusso delle informazioni si configura in due tipologie diverse, a seconda che si tratti di pratiche *incoming* - richieste di analisi di domande d'asilo effettuate dai Paesi membri all'Italia, o *outgoing* - richieste di analisi di protezione Internazionale effettuate dall'Italia ai Paesi membri.



1. Lo Stato Membro che riceve una domanda di asilo e ritiene sulla base degli elementi in suo possesso, tra cui la traccia in Eurodac (banca dati che raccoglie le impronte digitali di tutti i cittadini stranieri), che l'Italia possa essere lo Stato Membro responsabile di quella domanda d'asilo, invia al nostro Paese una richiesta di presa/ripresa in carico oppure invia una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Dublino 3.

2. L'Unità Dublino che riceve questa richiesta inoltra alla Polizia Scientifica le impronte digitali o il codice Eurodac trasmesso ai fini della identificazione dello straniero.

3. Se l'esito della verifica effettuata sulle impronte digitali ha dato esito negativo, la risposta viene trasmessa all'Unità Dublino che rifiuterà la presa in carico entro i termini previsti.

4. Se l'esito della verifica su impronte / codice Eurodac è invece positivo, la risposta trasmessa all'Unità Dublino viene inviata anche alla Polizia delle Frontiere, Servizio Immigrazione, che provvederà a completare il quadro della posizione dello straniero sul territorio italiano. Sulla base di tale esito e anche dalla verifica di Vestanet, l'Unità Dublino provvederà a prendere la relativa decisione di accettazione/rifiuto della richiesta.

5. Se invece trattasi di richiesta di informazione, si darà seguito al solo scambio di

notizie pertinenti esclusivamente la domanda di asilo e la posizione dello straniero in Italia.

6. Nel caso di richiesta basata su un visto che si ritiene possa essere stato rilasciato dalle autorità italiane, si può parzialmente accedere alla rete visti del Ministero degli Affari Esteri, attraverso la rete della Polizia di Stato. Nel caso di esito negativo, si può inoltrare una richiesta direttamente al Centro Visti del M.A.E. che provvederà a rispondere in posta certificata.

7. Laddove non si ritengano sufficienti le informazioni acquisite, si può inoltrare una richiesta di supplemento di indagine alla Questura che si ritiene sia competente in particolare sulla composizione del nucleo familiare, qualora trattasi di minori o di caso vulnerabile.

8. Acquisite tutte le informazioni, l'Unità Dublino emette la decisione di accettazione/rifiuto verso lo Stato Membro richiedente.

9. Il Regolamento prevede la possibilità di un contraddittorio tra gli Stati Membri interessati. La corrispondenza tra i due Stati Membri deve avvenire, in linea di massima, tramite la rete telematica DubliNet.

10. In caso di decisione positiva (accettazione) lo Stato Membro richiedente provvederà a trasferire lo straniero in Italia entro il termine di 6 mesi. Nel caso in cui lo straniero inoltri un ricorso con effetti sospensivi, il termine è esteso a 6 mesi dalla data della decisione sul ricorso stesso. Nel caso in cui lo straniero si trovi in detenzione, il termine per il trasferimento è esteso ad un anno dalla decisione.



1. La Questura interessa l'Unità Dublino, inserendo i dati ed i documenti inerenti la domanda di asilo ed effettuando la registrazione automatica del fascicolo tramite il collegamento VestaNet-DubliNet.

2. L'Unità Dublino effettua la disamina del caso, valutando la sussistenza di condizioni per aprire l'istruttoria con uno o più Stati Membri richiesti.

3. In caso di mancata sussistenza delle condizioni, l'Unità Dublino emette la decisione di Competenza Italiana e conclude la procedura, notificando al riguardo la Questura e la competente Commissione Territoriale tramite inserimento del relativo documento in VestaNet-DubliNet.

4. In caso di sussistenza delle condizioni, l'Unità Dublino invia all'omologo Ufficio dello Stato Membro ritenuto responsabile, entro i termini previsti dal Regolamento Dublino III, una richiesta di presa/ripresa in carico, formalizzata compilando l'apposito *standard form* ed utilizzando la rete telematica DubliNet.

5. Lo Stato Membro ritenuto responsabile formalizza, entro i termini previsti dal Regolamento Dublino III, la propria decisione di accettazione/rifiuto della richiesta di presa/ripresa in carico utilizzando la rete telematica DubliNet.

6. In caso di decisione negativa (rifiuto), ove le motivazioni addotte dallo Stato

Membro siano ritenute adeguatamente fondate, l'Unità Dublino emette la decisione di competenza "ITALIA" e conclude la procedura, notificando al riguardo la Questura e la competente Commissione Territoriale tramite inserimento del relativo documento in VestaNet-DubliNet.

Il Regolamento di esecuzione prevede, comunque, la possibilità di un contraddittorio tra i due Stati Membri interessati, da porre in essere entro termini prefissati dal Regolamento di attuazione, nel caso in cui si intenda contestare una decisione negativa. La corrispondenza tra i due Stati Membri interessati avviene sempre tramite la rete telematica DubliNet.

7. In caso di decisione positiva (accettazione) da parte dello Stato Membro ritenuto responsabile (competenza estero), l'Unità Dublino inserisce la data di accettazione ed il relativo file in VestaNet-DubliNet.

8. L'Unità Dublino emette il provvedimento di trasferimento, da eseguire entro 6 mesi dalla data di accettazione da parte dello Stato Membro competente e notifica al riguardo la Questura e la competente Commissione Territoriale tramite inserimento del relativo file in VestaNet-DubliNet.

9. La Questura invia all'Unità Dublino la relata di notifica del provvedimento.

10. In caso di trasferimento dell'interessato:

- la Questura invia il piano di volo all'Unità Dublino;
- l'Unità Dublino notifica il piano di volo allo Stato Membro competente tramite la rete telematica DubliNet;
- la Questura comunica all'Unità Dublino l'avvenuta partenza dello straniero.

In questo caso la pratica rimane di competenza estera.

11. In caso di mancato trasferimento dell'interessato:

- la Questura comunica all'Unità Dublino la motivazione del caso (detenzione/irreperibilità/presentazione di ricorso);
- l'Unità Dublino notifica allo Stato Membro competente il motivo del mancato trasferimento e chiede l'estensione del termine ultimo per il trasferimento previsto, che si differenzia per le singole fattispecie previste dal Regolamento Dublino III.

In questo caso la pratica è "sospesa", quindi rimane ancora di competenza estera fintanto che non si esauriscono i termini previsti di cui sopra.

12. Trascorsi i pertinenti termini previsti per il trasferimento, l'Unità Dublino emette la decisione di revoca della competenza estera e la pratica ritorna di competenza Italia

Criticità

Dalle statistiche emerge che il numero di richieste da elaborare sia in *incoming* sia in *outgoing* è aumentata in misura esponenziale ed è necessario che le risposte siano quanto più efficaci e celeri possibile, affinché si possa contrastare il tasso di accettazioni per *default*, ossia accettazioni di competenza implicite e automatiche perché non elaborate entro i termini previsti dal Regolamento, e che comportano, di conseguenza decisioni non in linea con la volontà dei richiedenti asilo.

Dati relativi alle richieste incoming e outgoing formulate nell'ambito del Regolamento(CE)343/2003 e del Regolamento (UE)604/2013

	2011	2012	2013	2014
Outgoing	1275	2186	3808	6738
Incoming	13715	17631	22700	27505

Destinatari diretti. I destinatari diretti delle attività sono i volontari stessi che implementano il proprio bagaglio di conoscenze esperienziali per un possibile inserimento nel mondo del lavoro (libera professione, organizzazioni internazionali, ONG ecc...)

Beneficiari indiretti sono i richiedenti asilo e/o i loro familiari.

Oltre ai soggetti quelli coinvolti nel procedimento di concessione di Asilo e a rappresentanti degli Stati Membri, contatti e condivisione di proposte con organizzazioni del terzo settore e internazionali operanti in materia.

6) *Obiettivi del progetto:*

Redazione di uno studio di settore (report) sulla base di indagini conoscitive e approfondimenti tecnico-giuridici del fenomeno, finalizzato all'adozione di soluzioni concrete per l'efficientamento delle procedure amministrative (riduzione dei tempi di risposta/semplificazione/reingegnerizzazione), anche in termini di nuove proposte di modifica normativa.

Obiettivo specifico 1.

Sistematizzazione degli elementi conoscitivi (analisi del procedimento per gli aspetti informatici e giuridici; individuazione delle prassi difformi e relativa quantificazione per le singole tipologie di *outgoing* ed *incoming*).

Individuazione, a partire dalla sistematizzazione delle casistiche e dei casi di soccombenza giurisdizionale, delle prassi giurisprudenziali anche nei diversi stati membri, per garantire un rafforzamento della coerenza interpretativa complessiva e reciproca del sistema Dublino III sia da un punto di vista soggettivo (tempistica tra singole fasi dei procedimenti e per ogni tipologia degli stessi nel suo complesso) che soggettiva (soggetti coinvolti nel procedimento, con particolare riferimento a quelli periferici e/o esterni all'Amministrazione, compresi gli Stati comunitari, per una compiuta analisi delle attività, dei tempi di realizzazione e degli scostamenti rispetto ai tempi preventivati).

Obiettivo specifico 2.

Redazione di un *report*, anche alla luce dei risultati evidenziati dall'indagine di cui all'obiettivo specifico 1, al fine di individuare soluzioni concrete di efficientamento delle procedure esistenti e per proporre soluzioni normative da presentare in sede europea.

Ricerca dell'accordo con altri Paesi membri per la sperimentazione su casi specifici delle soluzioni così ipotizzate.

7) *Descrizione del progetto e tipologia dell'intervento che definisca in modo puntuale le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo:*

7.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi

- Studio analitico della normativa e della giurisprudenza europea di settore;
- approfondimento sulla concreta funzionalità dei *software* di gestione delle procedure;
- rilevazione ed analisi dei flussi di richieste in *incoming* e *outgoing* con particolare attenzione all'andamento quantitativo (incrementi/decrementi).
- monitoraggio del percorso di applicazione del Regolamento Dublino III;
- monitoraggio degli elementi forniti dalle Questure;

- monitoraggio degli elementi forniti dagli altri Stati membri;
- monitoraggio dei tempi imposti dal Regolamento;
- rilevamento dei tempi da impiegare per la gestione delle richieste ed eventuali scostamenti rispetto ai tempi prestabiliti.

Elaborazione dei dati e stesura di un *report* con l'individuazione di nuove soluzioni a normativa invariata e alla predisposizione di un nuovo assetto di regole e un nuovo impianto normativo da proporre in sede europea, previa eventuale applicazione in via sperimentale e concordata con un altro Stato Membro.

7.2 Risorse umane complessive necessarie per l'espletamento delle attività previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività

- 1 Dirigenti: responsabile dell'Unità Dublino
- 12 Funzionari amministrativi incardinati nell'Unità Dublino

7.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell'ambito del progetto

I volontari in una prima fase riceveranno dagli OLP e dal personale dell'Amministrazione loro dedicato il supporto per realizzare le attività di cui al punto 7.1.

L'esperienza concreta così maturata consentirà loro di appropriarsi dell'attuale metodo di trattazione della macro problematica legata alla gestione della richiesta di protezione internazionale, al fine di consentire la formalizzazione di una proposta di revisione delle regole base.

- 8) *Numero dei volontari da impiegare nel progetto:*
- 9) *Numero posti con vitto e alloggio:*
- 10) *Numero posti senza vitto e alloggio:*
- 11) *Numero posti con solo vitto:*
- 12) *Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:*
- 13) *Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :*
- 14) *Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:*

OBBLIGO DI RISERVATEZZA, FLESSIBILITA' ORARIA;

- 15) *Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:*

N.	<i>Sede di attuazione del progetto</i>	<i>Comune</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Cod. ident. sede</i>	<i>N. vol. per sede</i>	<i>Nominativi degli Operatori Locali di Progetto</i>			<i>Nominativi dei Responsabili Locali di Ente Accreditato</i>		
						<i>Cognome e nome</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>C.F.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>C.F.</i>
1	MINISTERO INTERNO	ROMA	Piazza del Viminale, 1		20	Delle Rose Melchiorre Filomena	29/08/1960	DLLFMN60M69 H501I			
2	MINISTERO INTERNO	ROMA	Piazza del Viminale, 1		20	Pedana Maria Cristina	16/02/1956	PDNMCR56C56 F839W			
3	MINISTERO INTERNO	ROMA	Piazza del Viminale, 1		20	Puccia Maria Cristina	12/10/1956	PCCMRA56R52 H501J			
4	MINISTERO INTERNO	ROMA	Piazza del Viminale, 1		20	Vari Maria	03/09/1961	VRAMRA61P43 H501U			
5	MINISTERO INTERNO	ROMA	Piazza del Viminale, 1		20	Di Pasquale Deborah	21/04/1974	DPSDRH74D61 H501C			

16) *Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:*

Campagne di informazione riguardanti i contenuti del presente progetto ed i principi generali del servizio civile nazionale, articolate attraverso il sito web del Ministero. All'attività di sensibilizzazione saranno dedicate 20 ore.

17) *Criteria e modalità di selezione dei volontari:*

18) *Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell'Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):*

SI

Sistema di selezione verificato in sede accreditamento

19) *Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell'andamento delle attività del progetto:*

20) *Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell'Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):*

SI

Sistema di monitoraggio verificato in sede accreditamento

21) *Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:*

22) *Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:*

23) *Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):*

24) *Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto:*

20 P.C IN RETE (PARI AL NUMERO DEI VOLONTARI), CON CREDENZIALI D'ACCESSO DUBLINET, 5 STAMPANTI CONDIVISE, 5 SCANNER

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

25) *Eventuali crediti formativi riconosciuti:*

26) *Eventuali tirocini riconosciuti :*

27) *Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l'espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:*

COMPETENZE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI ASILO E RELATIVO CONTENZIOSO. SVILUPPO DI COMPETENZE GIURIDICHE, TECNICHE LINGUISTICHE E DIPLOMATICHE NELL'AMBITO DI RELAZIONI TRA STATI FIRMATARI DEL REGOLAMENTO DUBLINO III.
SVILUPPO DI CAPACITA' PROPOSITIVE AUTONOME NELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI LEGATI A SPECIFICI CONTESTI NORMATIVI COMPLESSI. CAPACITA' DI LAVORO IN TEAM
RILASCIO DI ATTESTATO DA PARTE DELL'UNITA' DUBLINO.

Formazione generale dei volontari

28) *Sede di realizzazione:*

MINISTERO DELL'INTERNO , Piazza del Viminale, 1°

29) *Modalità di attuazione:*

In proprio, grazie ai formatori già accreditati.

30) *Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione dell'Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:*

SI

Sistema di formazione approvato in sede di accreditamento.

31) *Tecniche e metodologie di realizzazione previste:*

32) *Contenuti della formazione:*

33) *Durata:*

35 h

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

34) *Sede di realizzazione:*

MINISTERO DELL'INTERNO- Piazza del Viminale, 1

35) *Modalità di attuazione:*

In proprio, nella sede di attuazione, con l'operatore locale di progetto.

36) *Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:*

Filomena Delle Rose Melchiorre, nata a Roma il 29/08/1960

37) *Competenze specifiche del/i formatore/i:*

Si allega il curriculum del formatore specifico e si fa riserva di produrre il curriculum del responsabile del modulo sicurezza.

38) *Tecniche e metodologie di realizzazione previste:*

Incontri DI GRUPPO

39) *Contenuti della formazione:*

- Quadro generale di riferimento normativo in materia di immigrazione e accoglienza di competenza del Dipartimento
- Il regolamento Dublino III e la normativa europea vigente.
- Informativa ai volontari sui rischi connessi al loro impiego nel Progetto, comprese corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in tutti gli ambienti in cui essi andranno ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

40) *Durata:*

50 ore

Altri elementi della formazione

41) *Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:*

Sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento.

Data 25 giugno 2015

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell'Ente
Laura Maria Presta